## UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 - C.F. e P.I. 90009820037

## UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO

BASSU LAGU MAGGIORE
00000
Rep. n. 89 /A
Concessione demaniale n. ARO/O/_ 88/2012 del
CONCESSIONE DEMANIALE
DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO
(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n.13/R del 28/07/2009)
Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del
lago Maggiore nel Comune di Arona alla ditta FRANCHI MARIO, tipologia
di concessione: n.1 boa per ormeggio unità di navigazione di lunghezza
da 6,00 mt. a 8,00 mt. – attività d'uso: private da diporto
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO
- richiamata la Convenzione Rep. 380 del 26/01/2011 per la Gestione Asso-
ciata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idri-
co della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione
di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino,
Dormelletto e Arona;
- richiamata la deliberazione n. 2 del 26/01/2011 della Conferenza degli Am-
ministratori con la quale è stato individuato, quale Responsabile dell'Ufficio

Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, il Geom.

Renato Melone;-----

- richiamata la concessione demaniale n. 029/09B Rep.2075 del 12/06/2009
con la quale il Comune di Arona autorizzava il Sig. FRANCHI Mario a man-
tenere posizionata n. 1 boa d'ormeggio, nell'area a lago prospiciente il map-
pale 36 del foglio 29, fino al 31/12/2011;
- vista l'istanza Prot. 39256 del 14/10/2011, presentata al Comune di Arona,
con la quale il Concessionario chiedeva il rinnovo della concessione demania-
le scaduta;
- vista la determinazione del Responsabile della Gestione Associata Demanio
Basso Lago Maggiore, n. 189 del 23/08/2012, con la quale si è disposta
l'assegnazione a favore del richiedente dell'area demaniale antistante il foglio
29 mappale 36 del Comune di Arona per il mantenimento di n. 1 boa per
ormeggio unità di navigazione di lunghezza da 6,00 mt. a 8,00 mt., con le
limitazioni di cui alla determinazione Dirigenziale n. S20/516/2011 del
6.12.2011 con la quale lo Sportello Decentrato presso il Comune di Arona
della Gestione Associata, esprimeva nulla osta al rinnovo delle concessioni
demaniali in scadenza, con eventuale decadenza in caso di inizio lavori del
nuovo porto;
- visto il Codice della navigazione, R.D. 30/03/1942 n. 327;
- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28/06/1949 n.
631;
- vista la l.r. n.2/2008 e s.m.i.;
- visto il Regolamento regionale n.13/R del 28/07/2009 e s.m.i. per l'utilizzo
del demanio idrico della navigazione interna piemontese;
- richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Ge-
stione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato

con deliberazione n. 3 del 23/02/2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore.————

- vista la deliberazione n.19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale sono state approvate le modalità per il versamento di una "garanzia" a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese;—————


## CONCEDE

Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il 31 dicembre 2020, con eventuale decadenza/revoca a seguito di comunicazione del Comune di Arona di avvio dei lavori di costruzione del nuovo porto.

Art. 2 – Il canone di concessione ordinario per l'anno 2012 è stato determinato in € 208,16, ai sensi della D.G.R. 37-2944 del 28/11/2011, ed e' stato inte-

ramente versato dal Concessionario in data 1/3/2012; detto canone risulta quantificato in base all'area, in acqua, occupata dall'unità di navigazione (art.15, comma 1, lett. a) del regolamento regionale n.13/R del 28/07/2009 e s.m.i.). In caso di sostituzione del natante ormeggiato alla boa oggetto di concessione, il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente all'Autorità Demaniale concedente le caratteristiche della nuova unità nautica. L'eventuale aggiornamento del canone dovuto, a seguito delle mutate caratteristiche dell'imbarcazione, decorrerà dall'annualità successiva a quella in cui è avvenuta la sostituzione.-I canoni successivi alla prima annualità saranno aggiornati sulla base dell'art.25 del Regolamento regionale n.13/R del 28/07/2009.----Il Concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento del canone. Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento).-----Salvo diversa disposizione i pagamenti a favore della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, dovranno essere effettuati tramite conto corrente postale dedicato e le relative quietanze, in originale e/o copia conforme, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta. La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del Concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone.---Art. 3 - Ai sensi della deliberazione n.19 del 26/10/2011 della Conferenza

degli Amministratori nulla è dovuto a titolo di "garanzia" a tutela della corret-
ta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese
Art. 4 – La boa risulta essere già posizionata ai sensi della precedente conces-
sione demaniale
Art. 5 – L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di modificare nel
tempo, la localizzazione del manufatto oggetto di concessione
Art. 6 – Il Concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendessero necessarie
durante il periodo di validità della concessione, nonché sostenere gli oneri di
contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso
Art. 7 – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che
possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconces-
sione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa
vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente
Art. 8 – Il Concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasforma-
zione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione con-
cedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e
l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autoriz-
zate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso
alcuno al patrimonio demaniale, salva la facoltà dell'Amministrazione conce-
dente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese
del Concessionario
Art. 9 – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del Concessiona-
rio:
- per il mancato pagamento del canone;



- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da
norme di legge o di regolamenti;
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello
' scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene con-
cesso;
- a seguito di comunicazione del Comune di Arona di avvio dei lavori del
nuovo porto
Art. 10 - Il Concessionario, dal momento del rilascio della concessione, as-
sume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed
assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi).
Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per e-
liminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del
Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del Con-
cessionario
Art. 11 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio
per i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato
ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in
essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessio-
ne medesima
Art. 12 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il con-
cedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il Conces-
sionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse
una minor comodità o maggiore spesa

Art. 13 - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie sono ad esclusivo
carico del Concessionario. Il presente atto viene redatto in forma di scrittura
privata non autenticata, da registrarsi solo in caso d'uso
Art. 14 – Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al con-
cedente ogni variazione di domicilio
Art. 15 – Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal
ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare
l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obbli-
ghi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costi-
tuisce momento di consegna formale del bene
Art. 16 – Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve
ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della conces-
sione. In tal caso il Concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre
180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano es-
sere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicem-
bre dell'anno di scadenza
Art. 17 - Scaduta la concessione il Concessionario restituisce il bene.
Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo sta-
to del bene consegnato
Art. 18 - Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non e-
spressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia,
in particolare al R.D. 30.3.1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R.
8.6.1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17.01.2008
n.2 ed al Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni del dema-
nio della navigazione interna piemontese vigente

Lesa lì, 220TT 2012



10 ICLUE

Il'sottoscritto FRANCHI Mario (c.f.: FRN MRA 43D12 D981X), avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 2 (quantificazione del canone ed obbligo comunicazione sostituzione natante), 5 (modifica posizione boa), 6 (obbligo di manutenzione), 7 (divieto di subconcessione), 8 (divieto di compiere innovazioni), 9 (decadenza del Concessionario), 10 (responsabilità' del Concessionario), 11 (responsabilità' giudiziale), 12 (variazioni per pubblico interesse), 13 (spese atto), 15 (efficacia della concessione), 16 (rinnovo della concessione), 17 (restituzione del bene).

8

	A171 LIMBE CIAF 521 LNI	ALL CONTRACTOR OF THE PROPERTY
	G/ O × 535 LNI 2	
	× 522 LNI 508 LNI 7 × 496 LNI	0574
	23 II	
	× 52 LN 509 LNI	
	536 LNI 4 1	36
	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	
		281 - 11
	179 CHETTI 26 II 26 II 512 LNI 501 NI	
	SAC	
	A168 FERRARI 38 II \$527 LNI \$502 LNI	O The
	A16 FERR 529 LNI	
	× 539 LNI × 530 LNI × 51: LN	A LA
× 66 RARI	A19 ACHT ( 40 VI) 1	
A. FEF	55 LN × 517 LNI	22